

Noi però per contrario dimostreremo, che la potestà di definire in materia di Fede sia solamente del Romano Pontefice, o per se solo, o col Concilio unito; perche di lui solo è il dono dell' infallibilità, o pur del Concilio, ma da esso lui non separato, il qual dono alla suddetta potestà esser deve necessariamente connesso. L' Angelico Dottor San Tommaso nella 2. 2. q. 11. ar. 2. ad 3. non solamente insegnò, che *authoritas determinandi ea, quae sunt Fidei, principaliter residet in Romano Pontifice*, ma provarlo eziandio pretese dal capitolo *quoties, 23. q. 1.* dove si legge. *Quoties ratio Fidei ventilatur non nisi ad Petrum, idest sui nominis honorem, & auctoritatem habentem, recurrendum.* E nell' Opuscolo contra i Greci, al cap. 68. rapporta pur' anche Cirillo Patriarca di Gerusalemme, il quale nel libro *Thesaurorum*, così ragiona. *Ut membra maneamus in capite nostro Apostolico throno Romanorum Pontificum, à quo nostrum est quærere quid credere, & quid tenere debeamus.* E quindi fu, che avendo il Redentore agli altri Appostoli comandato, *ut laxarent retia in mare*, a Pietro poscia solamente disse, *duc in altum; idest in profundum disputationum*, come chiosò S. Ambrogio rapportato nel cap. *non turbatur, 25. q. 1.* Anzicche da Concilij stessi fu questa verità riconosciuta insieme, e confessata; e infra essi quel di Nicea il I. nel can. 18. altamente dichiarossi. *Omnès Episcopi in gravioribus causis liberè Apostolicam appellent Sedem, atque ad eam quasi ad Matrem confugiant, cuius dispositioni omnes majores Ecclesiasticas causas Apostolorum auctoritas reservavit.* Vien questo Canone citato da Giulio primo Romano Pontefice nella sua lettera seconda contra gli Orientali

Luc. 25.